

Provincia di Vercelli

**Istanza in data 30.01.2020 (prot. Prov. n. 3016 del 06.02.2020) della Società FCA ITALY S.p.A. per subingresso alla concessione di derivazione d'acqua, da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi, in Comune di Balocco, uno per uso portabile ed uno per uso produzione di beni e servizi. Pratica n.1071**

Determinazione Dirigenziale n. 620 del 26.07.2022

**DETERMINA**

1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000.
  2. Di rilasciare ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. , salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società FCA ITALY S.p.A. con sede legale in Torino (TO) – C.so G. Agnelli n. 200 (P.IVA 07973780013), il subingresso alla concessione di derivazione d'acqua, da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi, situati in località Cascina Luigina, in Comune di Balocco (VC), per uso potabile per una quantità di l/sec 1,14 medi ed un volume annuo massimo derivabile di m<sup>3</sup> 36.000, per uso produzione di beni e servizi per una quantità di l/sec 0,25 medi ed un volume annuo massimo derivabile di m<sup>3</sup> 8.000, su terreno distinto a catasto al Foglio 1, Mappale 9.
  3. Di subordinare il subingresso di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:
    - a) la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla precedente Det. Dir. n. 582 del 01.03.2011 nonché al disciplinare n. 9 di Repertorio del 12.04.2007 sottoscritto in data 28.02.2007;
    - b) sarà a carico del concessionario l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;
    - c) il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.
  4. Di prendere atto che il diritto di derivazione d'acqua di che trattasi manterrà la scadenza originaria ossia il giorno 15.03.2022 e che in data 21.06.2021 è stata presentata istanza di rinnovo della stessa. Il nuovo concessionario potrà pertanto continuare a derivare l'acqua, così come disposto dall'art. 30 comma 12 del R.R. n. 10/R, nelle more di perfezionamento del procedimento di rinnovo.
  5. Di dare atto che il valore complessivo del presente subingresso ammonta ad Euro 16,04 determinato sulla base degli importi unitari dei canoni demaniali per uso di acqua pubblica correnti nell'anno 2020 e dei relativi canoni minimi per ciascuna tipologia di uso dell'acqua, approvati dalla Regione Piemonte.
  6. Di dare atto che la presente determinazione è esente dalla registrazione del termine fisso, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate e Affari Giuridici, n.126 del 15/05/1998, in quanto inferiore alla tariffa minima.
  7. Di comunicare al concessionario l'avvenuto rilascio del presente provvedimento.
  8. Di pubblicare l'estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- Eventuali ricorsi avverso alla presente determinazione dovranno essere proposti, da parte dei soggetti legittimati, al Tribunale competente e notificati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

**IL DIRIGENTE**  
(Arch. Veronica PLATINETTI)